



Municipio
6716 Acquarossa

COMUNE DI ACQUAROSSA

**Ordinanza municipale
concernente il prelievo delle tasse sui cani dal 1. gennaio 2026**

Il Municipio di Acquarossa

- a) richiamati
- gli articoli 4 e 4a della Legge sui cani
 - gli articoli 4 e 5 del Regolamento sui cani
- b) ritenuto che la fissazione della tassa sui cani, comprensiva degli importi da devolvere al Cantone rispettivamente al Fondo di soccorso degli animali

emana la seguente

o r d i n a n z a:

1) Principio generale

I proprietari di cani di età superiore ai 3 mesi residenti nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale. I dati di riferimento per la tassazione annuale sono registrati nella banca dati sui cani (AMICUS).

2) Proprietari assoggettati alla tassa

Tutti i proprietari di cani sono soggetti al pagamento di una tassa annuale per ogni cane posseduto, ad eccezione dei casi seguenti:

- a) detentori di cani di età inferiore a 3 mesi
- b) detentori di cani deceduti prima del 1° aprile
- c) detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre
- d) detentori di cani assegnati quali mezzi ausiliari dall'Ufficio AI
- e) detentori di cani di servizio, di ricerca e salvataggio o di protezione del bestiame
- f) enti di soccorso agli animali che detengono cani in attesa di affidamento

Sono riservati eventuali altri esoneri decisi dal Consiglio di Stato.

3) Cambiamento di domicilio del proprietario

In caso di cambiamento di domicilio del proprietario, la tassa annua è dovuta una sola volta. Il proprietario può far valere il diritto di esonero della tassa attraverso la ricevuta di pagamento della tassa in un altro comune svizzero.

4) Nuovi cani nati o introdotti nel corso dell'anno

Se nel corso dell'anno giungono nel comune nuovi cani, nati in loco o acquistati in un altro comune svizzero o all'estero, verrà emessa la tassa annuale entro i principi dell'art.2. Il proprietario può far valere il diritto di esonero della tassa attraverso la ricevuta di pagamento della tassa per lo stesso cane in un altro comune svizzero.

5) Cambiamento di proprietà del cane

In caso di cambiamento di proprietà del cane, la tassa è dovuta una sola volta. Il nuovo proprietario può far valere il diritto all'esonero della tassa attraverso la ricevuta di pagamento della tassa del proprietario precedente.

6) Rimborsi

Per i cani deceduti nei primi 3 mesi dell'anno (v. pto 2) il proprietario può chiedere al Comune nel quale ha pagato la tassa, il rimborso della stessa.

7) Ammontare della tassa

La tassa annua ammonta a fr. 100.- e comprende la quota parte spettante al Cantone (40.-) e al Fondo di soccorso degli animali (25.-).

8) Recupero di tasse arretrate

Il Comune può recuperare eventuali tasse arretrate per cani senza microchip o non registrati all'anagrafe per tutti gli anni di sua pertinenza (dal 2014), segnalando poi i casi all'Ufficio del veterinario cantonale per quanto di sua competenza.

9) Pagamento delle tasse

Il pagamento avviene tramite fatturazione.

Il mancato pagamento entro i termini indicati comporta l'addebito delle seguenti tasse:

- 1. richiamo : esente
- 2. richiamo : CHF 10.-
- diffida : CHF 30.-

10) Termini di ricorso ed entrata in vigore

La presente ordinanza, che aggiorna quella adottata il 27 maggio 2014, è pubblicata agli albi comunali durante il periodo dal 25 febbraio al 24 marzo 2026 ed entra in vigore retroattivamente al 1. gennaio 2026.

Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

Acquarossa, 25 febbraio 2026

Il Municipio